



Le misure per le A.S.D. e S.S.D Al tempo del Covid-19

**Prof. Salvo Spinella
Dott. Commercialista**



Gli adempimenti ed i versamenti sospesi alle A.S.D. ed S.S.D.

1. sospensione, anche in assenza di eventuali cali di fatturato, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA. I predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal 16 di settembre 2020.
2. sospensione dal 8.3.2020 al 31.8.2020 dei pagamenti relativi alle cartelle di pagamento, agli accertamenti esecutivi, agli avvisi di addebito Inps, agli accertamenti delle dogane, alle ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Per Entrate tributarie e non tributarie. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020



Gli adempimenti ed i versamenti sospesi alle A.S.D. ed S.S.D.

3. sospensione del pagamento delle rate da rottamazione TER e saldo e stralcio in scadenza nel 2020. I versamenti delle rate potranno essere effettuate entro il 10 dicembre 2020.
4. avvisi bonari rate in scadenza tra 8/3 e 31/5 si versano il 16/9.
5. Vengono rinviati tutti gli adempimenti fiscali ricadenti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.5.2020 mentre il termine per l'invio delle Certificazioni Uniche è stato prorogato al 30.04.20.
6. Termine di approvazione dei bilanci. Per le S.S.D. è stata prevista la possibilità di convocare la propria assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio mentre nulla è stato previsto per i termini di approvazione del bilancio/rendiconto per le ASD. In ogni caso viene prevista la possibilità di procedere con lo svolgimento delle assemblee con modalità a distanza.



Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
2. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

Contributo a fondo perduto

- E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA;
- Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza nonchè ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps che hanno diritto alla percezione delle indennità prevista dall'articolo 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.



Contributo a fondo perduto

- L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
 - a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel 2019;
 - b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel 2019;
 - c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicatial comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel 2019.
- Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
 - 8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate **entro il 13 agosto 2020.**

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del **60 per cento** dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
- Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
- Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche **agli enti non commerciali**, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.



Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

- Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**.
- Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP
- possibilità di **cessione del credito d'imposta anche al proprietario**, in cambio di uno sconto sull'importo del canone d'affitto.
- **codice tributo da utilizzare "6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"**



indennità per i lavoratori autonomi

- Ai liberi professionisti titolari di partita iva, iscritti alla gestione separata dell'INPS, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
- A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il



Indennità ai lavoratori sportivi

- Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
- Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e di tutte le altre prestazioni previste dal Decreto Rilancio.
- Le domande degli interessati sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.
- Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.



Credito imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Alle ASD ed SSD è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
2. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili.



Credito imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

1. Alle ASD ed SSD spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione;
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Credito imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

5. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.



Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La disposizione si applica:

credito d'imposta per canoni di locazione per botteghe, negozi e immobili a uso non abitativo;

credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;

credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.

in attesa di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative.



Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. **SOSPENSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER IMPIANTI PUBBLICI fino al 30 giugno 2020;**

I versamenti dei canoni sospesi dovranno essere effettuati, senza interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

2. i rapporti di concessione, in scadenza entro il 31 luglio 2023, degli impianti sportivi pubblici possono essere oggetto di revisione, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.



Disposizioni in tema di impianti sportivi

3. La sospensione delle attività sportive, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al **cinquanta per cento** del canone contrattualmente stabilito.

4. Con la sospensione delle attività sportive ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.

I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva.

Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.



FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER A.S.D. E S.S.D.

l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche dei finanziamenti a fondo perduto da attribuire secondo i criteri e le modalità di seguito elencate.

La presentazione delle istanze di pagamento avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma WEB appositamente realizzata dall'Ufficio per lo Sport e raggiungibile all'indirizzo www.sport.governo.it



FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER A.S.D. E S.S.D.

PRIMA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020.

Potranno accedere alla prima sessione A.S.D. e S.S.D. che alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti pre-requisiti:

1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 febbraio 2020.
2. Essere titolare di uno o più contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
3. Svolgere all'interno dell'immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute dal CONI o dal CIP.
4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie.



FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER A.S.D. E S.S.D.

5. Utilizzare PREVALENTEMENTE per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche indicate ai punti precedenti gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio.
6. Aver corrisposto i canoni di locazione SCADENTI fino alla data del 31/12/19.

Totale Contributo Erogabile = Sommatoria canoni di locazione (marzo a maggio 2020), meno riduzione canoni di locazione da marzo a maggio 2020 come previsto dall'art. 216, co. 3 del D.L. 34 del 19.05.2020, meno credito di imposta di cui all'art.28 D.L. n.34 del 19.05.2020, meno eventuali contributi FSN, DSA, EPS per emergenza COVID-19 deliberati a favore della ASD/SSD, meno contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici a favore della ASD/SSD (compresi quelli per i quali è in corso la domanda).

N.B. Al fine di assicurare un contributo congruo ad ogni richiedente, l'Ufficio potrà disporre un tetto massimo erogabile (per un massimo iniziale di 600 euro mensili) che potrà variare in relazione al numero effettivo delle domande ricevute.



FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER A.S.D. E S.S.D.

SECONDA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

Potranno accedere alla seconda sessione di presentazione delle istanze le A.S.D. le S.S.D. che alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti pre-requisiti :

1. Non essere titolari di un contratto di locazione e non aver partecipato alla prima sessione di presentazione delle domande relative alla presente disposizione.
2. Essere affiliate a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI.
3. Svolgere un'attività sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP.
4. Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 23 febbraio 2020.



FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER A.S.D. E S.S.D.

5. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie.
6. Possedere alla data del 23 febbraio 2020 un numero di tesserati (**distinguendo tra soggetti normodotati e diversamente abili**) pari ad almeno a n. 50 (cinquanta).
7. Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affiliati riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.
8. Non aver ricevuto contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 dagli organismi cui è affiliata (FSN, DSA, EPS);
9. Non aver ottenuto l'attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi;



FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER A.S.D. E S.S.D.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. Dichiarazione Organismo o Organismi affilianti circa l'attività sportiva, didattica e formativa svolta dalla ASD/SSD e il numero di tesserati svolgenti tali attività.
2. Copia di un documento d'identità del soggetto richiedente in corso di validità
2. Nel caso in cui la stagione sportiva non sia iniziata a causa dello STOP imposto dall'emergenza sanitaria, si dovranno indicare i dati relativi alla stagione 2019.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA CORRISPONDERE

L'importo massimo erogabile per la presenta misura ammonta **ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni)** e sarà corrisposto un importo pari a **800 euro ad ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica a seconda dell'ordine cronologico della ricezione della domanda e fino al raggiungimento dello stanziamento disponibile.**



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti potete scriverci a:

esperticsain@gmail.com